

**ORDINANZA N° 09 del 11-03-2026****OGGETTO: REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI.****CONSIDERATO CHE:**

- l'attuale Civico Cimitero risulta quasi completamente saturo per grave carenza di loculi disponibili per le nuove sepolture;
- non è possibile provvedere, nel breve periodo, a nuovi ampliamenti nello stesso cimitero comunale;

ATTESA la carenza di aree immediatamente disponibili per soddisfare le richieste di concessione di costruzione di loculi da parte dei cittadini amministrati e quindi risulta ;
- è necessario avere nel breve una sufficiente disponibilità di loculi liberi al fine di scongiurare possibili emergenze igienico-sanitarie;

RICHIAMATI:

- il comma 1 dell'art. 92 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 il quale prevede che "Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo";

- il comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che "Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero".

VISTO l'art. 63 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 il quale dispone che:

- Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, o scadenza della autorizzazioni / concessione il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni";-

VALUTATO che per costante giurisprudenza le concessioni perpetue possono essere revocate ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 285 del 10/09/90, ove ricorrano le condizioni ivi citate, come sancito dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nn. 762/2020, 646/2022, 321/2015;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale approvazione regolamento cimiteriale n° 52 del 30/12/2024;

VISTO l'art n. 41 (decadenza e proroga delle concessioni) del regolamento cimiteriale n° 52 del 30/12/2024;

RILEVATO che all'interno del Cimitero nei settori denominati B-C- E-F sono presenti sepolture private, con scadenza della autorizzazioni / concessione e in pessimo stato di abbandono tale da rendere una pessima immagine del luogo nel quale dovrebbe invece prevalere il senso della cura e del rispetto.

RITENUTO di procedere alla revoca delle concessioni inerenti le predette sepolture;

VISTI:

Il D.P.R. n. 285/1990;

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Vigente O.EE.LL.;

lo Statuto Comunale

- Al fine di disporre in breve tempo di una sufficiente disponibilità di loculi e scongiurare il rischio che le salme rimangano prive di idonea sepoltura;
- Preso atto della rilevata grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e del fatto che non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove aree cimiteriali;
- In ossequio alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.92 del D.P.R. 285 del 10/09/90, di disporre la

REVOCA

Delle concessioni, a tempo determinato, per le quali siano trascorsi 99 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;

DISPONE

- Che si dia ampia diffusione dell'elenco allegato alla presente presso il sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione presso il cimitero comunale e all'Albo pretorio comunale;
- Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Territoriale Prefettura di Messina.

AVVERTE

- Che il procedimento di revoca delle concessioni diventerà efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- Entro il suddetto termine di 30 giorni gli aventi diritto potranno presentare osservazioni, memorie scritte e documenti;
- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 decorrenti dalla pubblicazione, ovvero in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro gg. 120 sempre decorrenti dalla pubblicazione.
- L'Ufficio Comunale preposto all'istruttoria del provvedimento, ove è possibile prendere visione degli atti, è AREA TECNICA sito in Via Roma n° 2 - L O N G I .

Longi li 11-03-2026

Il Sindaco
(Arch. LAZZARA Calogero)

